

Roma, 25 settembre 2012

Sen. PASQUALE GIULIANO
Presidente della Commissione
Lavoro e Previdenza Sociale
S E D E

Oggetto: Disegno di legge n. 3181

In merito al disegno di legge in oggetto sul quale codesta Commissione ha chiesto il parere della scrivente Organizzazione Sindacale, si formulano qui di seguito le osservazioni e le proposte d'integrazione.

- Il disegno di legge è stato presentato il 29 febbraio scorso. Poiché successivamente alla presentazione è stato discusso il disegno di legge governativo di riforma del mercato del lavoro, approvato il 28 giugno, sarebbe stato opportuno proporre in quella sede l'inserimento delle normative indicate in questo disegno di legge, in particolare quelle relative al part-time condiviso con l'apprendistato.
- I concetti generali sull'invecchiamento della popolazione, sul prolungamento dell'età pensionabile, sulla valorizzazione dell'invecchiamento in modo attivo sono certamente condivisibili, anche perché ampiamente discussi. L'ultima analisi è stata effettuata in seno al CNEL in occasione della presentazione del Rapporto sul Lavoro riferito agli anni 2011-2012.
- Secondo quanto emerge da quel rapporto, e secondo i dati medici più diffusi, non è del tutto vero che i lavoratori anziani (di età comunque inferiori a 67 anni) non possano svolgere, soprattutto in determinate attività, le loro mansioni a tempo pieno. Abbiamo peraltro anche autorevoli esempi che smentiscono l'assolutezza di questa tesi, per esempio nella Presidenza della Repubblica, nel Parlamento, nella Magistratura, nell'imprenditoria e nel giornalismo.
- Quindi, la concezione migliore da attuare sarebbe quella di lasciare libero il lavoratore di decidere quando andare in pensione, ovviamente a partire da un'età minima prefissata.
- Comunque, l'ipotesi del passaggio dei lavoratori anziani da lavoro a tempo pieno a lavoro a tempo parziale, anche per facilitare lo svolgimento psico-fisico dei loro compiti, è accettabile in linea generale.
- Vi sono però delle osservazioni critiche sul contenuto del disegno di legge che qui indichiamo:
 - a) non è sufficiente che siano i singoli lavoratori a "concordare con il datore di lavoro", come indicato al comma 2 dell'art. 1, la modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A nostro parere, occorre che sia stato preventivamente stipulato, almeno nelle imprese medie e grandi, un contratto aziendale che regolamenti in modo preciso le modalità ed i requisiti sia per la trasformazione di questo rapporto di lavoro che il successivo passaggio con l'assunzione di apprendisti. Nel contratto dovrebbe essere indicato il "piano occupazionale" riguardante sia i lavoratori anziani che gli apprendisti od i giovani da assumere, con le relative mansioni e periodi di formazione professionale;

- b) tale contratto potrebbe essere stipulato ai sensi dell'art. 8 della legge 148 del 14 settembre 2011, che regolamenta proprio le varie ipotesi di riorganizzazione del lavoro a livello aziendale;
- c) il contratto aziendale serve anche ad impedire che, in sua mancanza, il datore di lavoro possa esercitare pressioni psicologiche sul lavoratore anziano al fine di avere sia una prestazione lavorativa ridotta in termini economici (ma che in alcune mansioni può essere abbastanza equivalente anche con il lavoro a part-time) sia le agevolazioni previste dal disegno di legge, al solo fine di ridurre il costo del lavoro;
- d) il termine di cinque anni previsto dal disegno di legge non dovrebbe essere fisso, ma variabile in relazione al progressivo allungamento dell'età pensionabile, così come previsto dalla recente riforma in relazione agli indici dell'aspettativa di vita;
- e) le agevolazioni contributive, sia in termini di integrazione della parte non lavorata del part-time sia per quanto riguarda l'apprendistato, dovrebbero essere totalmente a carico della fiscalità generale, vista la duplice funzione sociale del provvedimento richiesto (mantenimento ad un lavoro dignitoso degli anziani, formazione ed assunzione dei giovani);
- f) sarebbe stato anche opportuno indicare un possibile intervento dei fondi di previdenza complementare, considerato che la normativa proposta si applica al comparto dell'impresa privata dove essi sono più diffusi ed operanti;
- g) siamo contrari all'anticipo di un rateo della futura pensione, perché si assottiglierebbero le già modeste rendite pensionistiche dei lavoratori anziani per una durata coincidente con fasi deboli della vita necessitanti di maggiori spese per assistenza domestica e sanitaria;
- h) piuttosto, poiché si presume che il tempo libero dei lavoratori anziani sia dedicato a coprire bisogni della propria famiglia allargata (nipoti) o sociali, sarebbe più equo provvedere ad opportune detrazioni fiscali;
- i) infine, non appare condivisibile l'assunto secondo cui l'intervento finanziario dell'istituendo Fondo di solidarietà intergenerazionale sarebbe effettuato in base al criterio dell'arrivo temporale della domanda fino ad esaurimento dei fondi. Poiché questo esperimento è già stato fatto in passato per altri interventi (ad esempio, il fondo per gli esodati e per i lavori usuranti) con esiti negativi, è opportuno non porre limitazioni.

Con queste osservazioni, che mirano al miglioramento del testo del disegno di legge predisposto, porgiamo i nostri migliori saluti.

Nazzareno Mollicone
Segretario confederale UGL